

N. R.G. 29075/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

Tra

SUPINO COSTRUZIONI S.R.L.

RICORRENTE

e

BANCO BPM

CONVENUTO

Oggi **4 luglio 2019** ad ore **11.50** innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:

Per SUPINO COSTRUZIONI S.R.L. l'avv. CAMPESE UGO , oggi sostituito dall'avv. Carmine Coletta, per il BANCO BPM l'avv. DELLA PERUTA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Luigi Fazzo.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Giacomo Rota





R.G. n. 29075/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2017

DA

Supino Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: 01357200623), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Campese come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Coletta in Milano, Via Varanini n. 10

- RICORRENTE -

CONTRO

Banco BPM s.p.a. in persona del procuratore speciale Leonardo Catanzariti (P.I.: 09722490969), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Della Peruta come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianni Iacobelli in Milano, Via S'Andrea n. 3

- CONVENUTA -

Oggetto: segnalazione alla centrale rischi e risarcimento del danno

Conclusioni: come da fogli allegati agli atti di causa



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Tra la ricorrente Supino Costruzioni s.r.l. e la resistente Banco BPM s.p.a. sono intercorsi due contratti di conto corrente bancario e, per ciò che interessa nella presente sede, il contratto di mutuo fondiario con cui la Banco BPM s.p.a. ha concesso alla mutuataria Supino Costruzioni s.r.l. la somma di Euro 159.000,00 da restituire in 120 rate al T.A.N. 5,46 % fisso per tutta la durata del contratto (doc. n. 1 fascicolo resistente Banco BPM s.p.a.); a seguito del mancato pagamento di alcune rate del mutuo, per complessivi Euro 67.130,58 (doc. n. 2 fascicolo resistente Banco BPM s.p.a.) e dello scoperto di conto corrente la Banco BPM s.p.a. ha segnalato nel febbraio del 2017 alla centrale rischi della Banca d'Italia la controparte negoziale a sofferenza per l'importo utilizzato di Euro 200.715,00 (doc. n. 1 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.).

E' sorto l'odierno procedimento con cui la Supino Costruzioni s.r.l. ha evocato in giudizio la Banco BPM s.p.a. chiedendo la condanna di quest'ultima alla cancellazione della segnalazione della propria denominazione sociale alla centrale rischi della Banca d'Italia stante la mancanza dei presupposti di legge a fondamento di tale segnalazione, nonché la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa della condotta negligente improntata a mala fede della banca convenuta.

Le parti di causa hanno dato atto che, nelle more del presente procedimento, pendevano e continuano a pendere avanti al Tribunale di Benevento due distinte cause promosse dalla Supino Costruzioni s.r.l. aventi ad oggetto da una parte l'accertamento della nullità dei due contratti di conto corrente bancario *inter partes* per difetto di valida sottoscrizione delle minute per iscritto e, dall'altra, l'opposizione all'atto di precetto azionato dalla banca per far valere il residuo credito a quest'ultima spettante sulla base del contratto di mutuo fondiario rimasto parzialmente inadempito.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti di causa, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'odierna discussione orale.



Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le domande azionate da Supino Costruzioni s.r.l. nei confronti della Banco BPM s.p.a. convenuta siano da accogliere nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

Ad avviso di chi scrive la Banco BPM s.p.a. ha effettuato la segnalazione in sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia senza avere adeguatamente soppesato con la diligenza adempitiva qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. che ci si può attendere da un operatore qualificato quale risulta essere il *bonus argentarius* le condizioni patrimoniali della controparte negoziale odierna ricorrente, vale a dire senza avere riscontrato la situazione di difficoltà finanziaria nel far fronte alle obbligazioni patrimoniali in capo alla Supino Costruzioni s.r.l. che, al contrario, ha dimostrato di avere una situazione patrimoniale solida ed una contabilità in ordine: in particolare la Supino Costruzioni s.r.l. ha dimostrato di presentare regolarmente i bilanci di esercizio da cui si evince una solidità patrimoniale rilevante, di avere in proprietà ben dodici beni immobili come da visura dell'Agenzia delle Entrate prodotta agli atti (doc. n. 9 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.), di non essere stata destinataria di protesti (doc. n. 7 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.), di procedure esecutive mobiliari od immobiliari o fallimentari (doc. n. da 4 a 6 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.), circostanze che non fanno trapelare alcuna difficoltà non transeunte di far fronte e/o provvedere al pagamento dei propri debiti con le banche.

Né basta, al fine della legittimità di una segnalazione in sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia, il fatto che la Supino Costruzioni s.r.l. abbia dei contenziosi e delle pendenze aperte con la banca segnalante odierna convenuta: trattasi in verità di rapporti controversi avanti al Tribunale di Benevento per uno dei quali, vale a dire per il giudizio r.g. n. 913 del 2017 avente ad oggetto l'opposizione a precetto azionato dalla banca per far valere il residuo credito spettante sulla base del contratto di mutuo fondiario rimasto parzialmente inadempito, la c.t.u. contabile espletata in corso di causa ha accertato che la banca ha, nel corso del rapporto di mutuo, adottato un T.E.G. superiore al tasso soglia usura tale da avere comportato maggiori addebiti in capo alla mutuataria per oltre



40.000,00, segno che le doglianze di parte mutuataria odierna ricorrente non erano poi così infondate come sostenuto dalla difesa della banca convenuta.

Tale situazione, che potrebbe comportare una riduzione del debito che la Supino Costruzioni s.r.l. ha complessivamente maturato nei confronti della banca convenuta, attesta che la segnalazione a sofferenza oggetto di doglianza della parte ricorrente è stata effettuata con negligenza e precipitosità dalla Banco BPM s.p.a. convenuta: consegue la condanna di quest'ultima a provvedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia.

Al contrario deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dalla Supino Costruzioni s.r.l.: pacifica la condotta illecita della banca convenuta, quest'ultima non ha allegato alcun elemento fattuale e/o alcuna conseguenza pregiudizievole – ad esempio, risposte di altri istituti di credito che le hanno denegato prestiti e finanziamenti a causa della segnalazione a sofferenza per cui è lite – da cui poter desumere alcun danno, considerazione che rende la pretesa risarcitoria nebulosa e del tutto sfornita di prova.

Quanto infine al regime delle spese di lite, la Banco BPM s.p.a. convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Supino Costruzioni s.r.l., nella misura di cui al dispositivo, in quanto parte prevalentemente soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna la convenuta Banco BPM s.p.a. a provvedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata dalla Supino Costruzioni s.r.l. avverso la convenuta Banco BPM s.p.a.;



3. condanna Banco BPM s.p.a. al pagamento, a favore della Supino Costruzioni s.r.l., delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano il 4 luglio 2019

Il Giudice
Dott. Giacomo Rota

